REGOLAMENTO (CE) N. 2562/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 2444/94 per quanto riguarda la deroga al regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 20.

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (²), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/94 (¹), ha stabilito le modalità di applicazione del regime di importazione di banane nella Comunità, in particolare per quanto riguarda la definizione delle categorie di operatori e i requisiti per la concessione dei titoli di importazione;

considerando che l'adozione di criteri specifici per la determinazione degli operatori della categoria C ha reso necessario, per il 1994, un rinvio dei termini fissati all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93; che per permettere agli operatori di rispettare l'obbligo di presentare documenti giustificativi previsti dalla normativa e alle autorità competenti degli Stati membri di verificare tali documenti è necessario disporre di un termine supplementare; che pertanto è opportuno modificare i termini previsti, per il 1994, dal regolamento (CE) n. 2444/94;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino immediatamente in vigore, tenendo conto dei termini stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1442/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2444/94, le date del • 18 ottobre 1994 •, del • 25 ottobre 1994 • e del • 15 novembre 1994 • sono sostituite, rispettivamente, dal • 31 ottobre 1994 •, dal • 9 novembre 1994 • e dal • 18 novembre 1994 •.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1994.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. (') GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15. (') GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6. (') GU n. L 261 dell'11. 10. 1994, pag. 3.